

ASR Pref.

26254-17

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.



CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
Patricia Cirra

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/02/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. SALVATORE DOVERE
Dott. PASQUALE GIANNITI
Dott. ALESSANDRO RANALDI
Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA

SENTENZA
N. 388/17
- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 23421/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 414/2015 TRIB. MINORENNI di NAPOLI, del 11/03/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Rosales,
che ha concluso per l'annullamento *superius* *in* *re* *et* *in* *facto*
non *per* *juris* *de* *re* *legis* *com* *modo*;

Udito il difensore avv. (omissis), il quale ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udito il difensore Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, (omissis) è stato giudicato colpevole del reato di guida senza patente, commesso il (omissis), e condannato a tremila euro di ammenda, previo giudizio di bilanciamento operato tra la riconosciuta attenuante della minore età e l'aggravante della recidiva nel biennio.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente l'imputato, lamentando di esser stato condannato per un fatto depenalizzato.

Con memoria depositata il 12.1.2017 il difensore dell'imputato, avv. (omissis) (omissis) ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2.1. Il ricorso è infondato. Va infatti escluso che colga il segno l'assunto del ricorrente e del suo difensore, per il quale l'avvenuta effettuazione del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. deve avere quale effetto la riconduzione del reato al novero di quelli oggetto di depenalizzazione per opera della legge n. 8/2016.

Come è noto, l'art. 116, co. 15 (già 13) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede(va) la pena dell'ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

La contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Dalla *abolitio criminis* è stata esclusa l'ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché il comma 2 del d.lgs. n. 8/2016, ferma la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, dispone che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato (in tal modo derogando alla regola generale prevista dall'art. 32 legge n. 689/1981).

Nel caso di un reato commesso anteriormente all'entrata in vigore del menzionato art. 1, per il quale sia stata ritenuta la recidiva nel biennio, va quindi escluso che operi la depenalizzazione. Al riguardo va ribadito che il giudizio di bilanciamento tra concorrenti circostanze eterogenee presuppone che esse siano ritenute sussistenti: quel giudizio non ne elide la configurabilità ma ne condiziona l'incidenza sul trattamento sanzionatorio (ex multis: Sez. 5, n. 44555 del

28/05/2015 - dep. 04/11/2015, L., Rv. 265083, in tema di influenza del giudizio di comparazione sul regime di procedibilità connesso alla ricorrenza di una circostanza del reato).

Inoltre, trattandosi di fatto pregresso, non può essere applicata la previsione che attribuisce a quella che era stata una circostanza aggravante la natura di reato autonomo, a meno che da ciò non derivino effetti più favorevoli al reo; tanto impone, infatti, la generale regola della retroattività della norma penale più favorevole (art. 2, co. 4 cod. pen.).

Il giudice di merito, nel caso che occupa, ha correttamente ritenuto che dovesse trovare applicazione il precedente regime, perché consentendo il giudizio di comparazione conduce ad un trattamento sanzionatorio più favorevole, siccome limitato all'infrazione di una sanzione pecuniaria.

2.2. Escluso quindi che sia stato fatto malgoverno delle regole di diritto intertemporale, va rammentato l'insegnamento del S.C. per il quale allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo, cod. proc. pen. che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 - dep. 26/02/2008, Cassa, Rv. 238467). Di tal genere è certamente la constatazione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale. Il quale, nel caso che occupa, lascia emergere la presenza nel biennio anteriore alla commissione del fatto per cui è processo di un solo precedente penale, relativo al delitto di furto.

Orbene, la definizione del concetto di 'recidiva nel biennio' valevole agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 8/2016 è stata operata da questa Corte puntualizzando che deve valere quella formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza; a riguardo del quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, essendo risultato necessario precisare unicamente che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non alla data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 - dep. 01/10/2014, P.M. e Mauro, Rv. 260304)".

Giova aggiungere che l'art. 5 del provvedimento di depenalizzazione dispone che "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".



Come rilevato nella Relazione dell'Ufficio del Massimario n. III/01/2016, la previsione di una norma di raccordo, quale è il menzionato art. 5, ha avuto la funzione di eliminare ogni incertezza, escludendo che possa ritenersi che la fattispecie aggravata decada per effetto del venir meno dell'elemento costitutivo, rappresentato appunto dalla "recidiva" in senso tecnico penalistico, ossia per l'assenza di un illecito penale accertato e ascrivibile all'autore della nuova infrazione.

Questa Corte (Sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016 - dep. 17/11/2016, P.M. in proc. S., n.m.), ha già escluso che la previsione dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016 abbia portata strettamente interpretativa, proiettandosi per tal motivo anche sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 - dep. 10/09/2012, Ercolano, Rv. 252934; sulle condizioni - imposte dall'art. 7 della CEDU, come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, dell'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale si veda Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 - dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256584); la norma ha invece schietta funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l'illecito 'depenalizzato', ovvero quello che può esser commesso solo dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando ricorra il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata.

Ciò posto, non risulta rilevante in questa sede l'analisi della portata del concetto di "reiterazione" e quindi l'interpretazione da darsi all'art. 8-bis della legge n. 689/81, introdotto dal d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi; norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, operato dall'art. 6 del d. lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Il fatto per cui si procede è stato commesso infatti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 e per esso vale il concetto di recidiva sopra ricordato. A tal riguardo, e per prevenire errate interpretazioni, giova rimarcare che non è coerente con quanto si è sin qui esposto ritenere, in relazione a fatti commessi anteriormente al 6.2.2016, che ove manchi il giudicato nel biennio relativo a fatto pregresso di analoga natura debba o possa tenersi conto di un eventuale provvedimento amministrativo divenuto esecutivo che attesti comunque l'avvenuta violazione.



Si deve quindi ribadire ~~quindi~~ che, ai fini della qualificazione dell'illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie.

2.2. Non rinvenendosi nel caso che occupa tale precedente giudiziario deve ritenersi che il fatto ascritto all'Insera sia depenalizzato, con la conseguente necessità di pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

3. L'art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. La norma si è resa necessaria per rendere non operante la regola posta dall'art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in vigore.

In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Napoli. *Oscuramento dati -*

Va infine disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalità o gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.2.2017.


Il Consigliere estensore

Salvatore Dovere



Il Presidente

Luisa Bianchi




Depositata in Cancelleria

Oggi.

25 MAG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 25 maggio 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92